



Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia.

fra
MINISTERO DELLA CULTURA
e
REGIONE TOSCANA
e
COMUNE DI PIOMBINO

Premesso che:

- a) le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- b) il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice) impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione;
- c) ai sensi del Codice, e in particolare degli articoli 102, 112 e 115, è possibile concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali per la definizione, anche in ambiti subregionali, di piani di valorizzazione di beni culturali per definire strategie e obiettivi comuni e che mediante tali accordi il Ministero può trasferire alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti;
- d) il Direttore della Direzione regionale musei della Toscana, ai sensi del D.P.C.M. 169/2019 e s.m.i., promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di

valorizzazione di cui all'art. 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti;

- e) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (Soprintendenza), ai sensi dell'art. 4 del D.M. 44 del 23/01/2016, assicura sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale, anche archeologico;
- f) ai sensi della L.R. n. 21/2010 e ss. mm. e ii. (di cui alla Legge Regionale n. 78 dell'11 dicembre 2019) le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali, quali:
 - l'"Accordo di Valorizzazione ai sensi dell'Art. 112 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii. per la costituzione del Sistema Museale Regionale e per la valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana", tra Regione Toscana e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 980 del 19/10/2015, e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a definire modalità stabili di coordinamento e raccordo delle rispettive programmazioni in materia di Beni Culturali in Toscana;
 - la ricordata Legge Regionale n. 78 dell'11 dicembre 2019 "Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010", che provvede alla modifica della normativa regionale, costituita dal Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, al fine di recepire a livello legislativo le novità introdotte in materia di requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, dal decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", allineando le normative, con riconoscimento di equiparazione emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) con Decreto del Direttore Generale Musei n. 542 del 22/07/2020;
- g) l'area di Baratti-Populonia su cui insistono i beni di proprietà statale e comunale indicati al successivo art. 3 individua e concretizza un ambito subregionale, identificabile con il sito occupato in antico dalla città etrusca di Populonia e dalle sue necropoli, oggi amministrativamente ricadenti nel territorio del Comune di Piombino (LI);



- h) precedenti accordi e intese stipulati fra il MiBACT, la Regione Toscana e gli altri enti territoriali della Val di Cornia, e, in ultimo, l'Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale dell'area di Baratti-Populonia finalizzato al completamento e alla gestione del Parco Archeologico sottoscritto il 29/06/2016, hanno permesso la gestione unitaria di beni proprietà statale e comunale secondo adeguati standard qualitativi;
- i) lo stesso accordo prevedeva di elaborare in corso di attuazione, un "Piano strategico di sviluppo culturale" come strumento concreto di gestione da parte del Comune delle attività di valorizzazione e di fruizione;
- j) il Piano strategico di sviluppo culturale, redatto in coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali e sottoscritto in data 11 marzo 2019, contiene i programmi attuativi ed eventuali proposte di integrazione del patrimonio oggetto dell'accordo, ivi compresa l'inclusione del Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino e recepisce le linee strategiche di sviluppo dell'area del Masterplan per il paesaggio del Parco, allegato sostanziale dell'Accordo stesso;
- k) durante la vigenza dell'Accordo e in attuazione del Piano strategico, i beni archeologici di proprietà statale presenti nel sopra citato comprensorio sono stati opportunamente valorizzati e gestiti dal Comune, tramite la società in house Parchi Val di Cornia S.p.A. in collaborazione con il MIC, mediante l'utilizzo di finanziamenti comunitari, statali, regionali e delle amministrazioni locali;
- l) la Parchi Val di Cornia Spa, società strumentale dei Comuni del territorio costituita nel 1993 ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90 (oggi Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, Decreto Legislativo 267/2000) e disciplinata dal testo unico sulle partecipate (D.Lgs 175 del 19 agosto 2016), ha la missione statutaria di realizzare i parchi previsti dai piani urbanistici e di gestirne in forma integrata i servizi e le attività promozionali;
- m) l'esperienza maturata nella gestione del Parco Archeologico di Baratti-Populonia, e del Museo Archeologico del Territorio, costituisce un esempio di particolare rilevanza e significato nel quadro della collaborazione fra Amministrazione dello Stato, sistema Regionale e amministrazione locale;

- n) l'esperienza risulta adeguata agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente e coerente con gli indirizzi delle Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici adottate con D.M. 18/04/2012, peraltro in linea con gli standard museali indicati nel citato decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", cui si è allineata la stessa normativa regionale di riferimento con la L.R. 78/2019 in modifica della L.R. 21/2010;
- o) in base alla D.C.R. 27 marzo 2015, n.37 Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, nonché in base al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico - Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018, il Parco archeologico di Baratti-Populonia ricade nella zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice denominata LI05 - Zona comprendente l'antica città di Populonia e le sue necropoli, la cui scheda descrive i valori culturali e paesaggistici della zona e gli obiettivi per la tutela, la valorizzazione e la disciplina d'uso;
- p) che i valori sopra richiamati, stante l'interesse paesaggistico e culturale, sono recepiti negli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Piombino;

Visto:

1. il parere rilasciato con nota prot. n. 10659 del 21.06.2022 dalla Direzione Generale Musei del MIC, con delega alla Direzione regionale Musei della Toscana per la sottoscrizione dell'accordo;
2. la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 725 del 27/06/2022;
3. la delibera della Giunta Comunale del Comune di Piombino n. 2022/158 del 24/06/2022.

Le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Con il presente atto, in continuità con quanto sottoscritto il 29/06/2016, le Parti si accordano per definire le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione e di fruizione, nonché le linee di elaborazione dei conseguenti programmi attuativi relativamente ai beni culturali ricadenti nell'area di Baratti-Populonia indicati nel successivo art. 3 e, a tal fine, individuano in particolare le seguenti azioni:

- a) trasferimento al Comune della disponibilità dei beni di proprietà statale, ai sensi dell'art. 102, c. 5 del D.Lgs. n. 42/2004, indicati nell'elenco di cui all'art. 3 al fine di consentirne la gestione unitaria, la valorizzazione e la fruizione;
- b) gestione autonoma da parte del Comune delle attività di valorizzazione e di fruizione in conformità agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi che saranno stabiliti nel "Piano strategico di sviluppo culturale" di cui al successivo punto e), attraverso idonea struttura organizzativa e professionale, individuata nella Parchi Val di Cornia Spa. Restano fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze del MIC inerenti all'esercizio della tutela e alla gestione dei beni conferiti;
- c) integrazione e coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nei programmi di valorizzazione del Parco e del Museo archeologico del territorio di Populonia, con sede a Piombino (LI), in cui sono stati depositati con apposito atto reperti archeologici di proprietà statale (Atto Rep. n. 01/01 e 02 – 2001, registrato a Firenze il 22.01.2001 al n. 1442 Serie 1 A) e dei beni oggetto di eventuali altri conferimenti o depositi temporanei;
- d) integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico;
- e) coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali al fine di elaborare, entro il secondo anno dalla sottoscrizione del presente atto, un nuovo "**Piano strategico di sviluppo culturale**" e i conseguenti programmi attuativi, anche alla luce delle *Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici* adottate con D.M. 18/04/2012, e degli standard di cui al Decreto Ministeriale 113/2018 "*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*". Tale documento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a proposito di Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, articolo 112), dovrà contenere proposte per l'ampliamento delle aree interessate dal presente Accordo a

ricomprendere l'intero patrimonio culturale del Sistema dei Parchi, con modalità da concordare con gli enti preposti alla tutela:

- ampliamento degli attuali confini del parco archeologico di Baratti e Populonia;
 - integrazione dell'ambito dell'accordo a ricomprendere le aree interessate dai siti minerari e archeologici del Parco di San Silvestro, recentemente riconosciuti di interesse culturale con Decreto n.111 del Segretariato regionale del 31 luglio 2019;
 - altri eventuali beni culturali ricompresi nel sistema dei parchi e musei della Val di Cornia;
- f) coordinamento delle attività di ricerca in funzione di una strategia di valorizzazione e di gestione unitaria dell'intera area del Parco archeologico di Baratti e Populonia così come individuato nella pianificazione urbanistica del Comune di Piombino. In questo ambito le parti si impegnano a definire un programma triennale di potenziamento ed accrescimento del patrimonio del Parco e delle strutture museali ad esso afferenti, in relazione al Piano strategico di sviluppo culturale, sulla base del quale definire il programma di ricerca necessario e propedeutico a queste attività. In base a questo programma, che dovrà essere formalmente approvato dalla Soprintendenza, saranno programmati anche gli interventi di ricerca da effettuarsi tramite terzi, operatori economici o enti/strutture di ricerca impiegati come prestatori d'opera, riservando la direzione degli interventi alla Soprintendenza che potrà avvalersi della Società Parchi Val di Cornia, soggetto attuatore per conto del Comune di Piombino. Eventuali interventi che esulino da questo programma dovranno obbligatoriamente sottostare al regime concessorio di cui agli artt. 88 e 89 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che dovrà comprendere necessariamente anche gli oneri per la conservazione ed il restauro dei beni e delle strutture rinvenute.

Art. 2 - Durata

1. Il presente accordo ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Decorsi 3 (tre) anni, le Parti si impegnano a rimodulare l'accordo in funzione di eventuali modifiche normative e/o del recepimento delle azioni previste nel "Piano strategico di sviluppo culturale", oltreché di una valutazione della stabilità e attualità del modello di gestione proposto all'art. 4, c. 3 del presente atto.



Art. 3 - Beni oggetto dell'accordo

1. I beni di proprietà statale e comunale oggetto dell'accordo sono elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo.
2. In sede di verifica ed eventuale rimodulazione del presente accordo di cui all'art. 2, c. 2, sarà valutata la possibilità di trasferire in disponibilità al Comune ulteriori beni di proprietà statale, anche in relazione a quanto previsto dal "Piano strategico di sviluppo culturale".
3. I beni di proprietà statale, di cui al suddetto Allegato A, con il presente atto sono trasferiti in disponibilità al Comune ai sensi dell'art. 102, c. 5 del Codice.

Art. 4 - Principi per l'attuazione dell'accordo

1. Ogni Parte eserciterà le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l'integrazione con le azioni di tutte le altre Parti, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente accordo, secondo il "Piano di strategico di sviluppo culturale" e i conseguenti programmi attuativi che saranno elaborati dalle Parti.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al punto 1, le Parti convengono di attivare un apposito tavolo tecnico, impegnandosi a comunicare, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, il nominativo dei propri referenti, nel numero di uno per Parte.
3. Le Parti concordano sulla necessità della nomina di un comitato tecnico-scientifico, che valuti programmi ed interventi proposti dal tavolo tecnico e sia composto da rappresentanti delle Parti, proposti dagli Enti e interni agli stessi, partecipanti a titolo non oneroso, con idoneo profilo professionale (architetto, ingegnere, geologo, archeologo, storico dell'arte, antropologo).
4. Il Comune provvederà alle attività di gestione attraverso una forma societaria a partecipazione pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria e, in particolare, dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), fermo restando il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo e comunque garantendo, con le altre amministrazioni interessate, la gestione a livello territoriale unitario del Sistema dei Parchi della Val di Cornia.

5. Le Parti si obbligano ad eseguire l'accordo secondo il principio di leale collaborazione ed a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la buona esecuzione dell'accordo medesimo.

6. Il Comune si obbliga all'elaborazione di una nota informativa annuale sullo stato della realizzazione degli obiettivi programmati, che dovrà essere trasmessa entro il 30 gennaio di ogni anno ai firmatari, per la sua valutazione da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 5 - Criteri organizzativi e standard per l'attività

1. Il Comune si impegna ad assicurare:

- a) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione come disposto dall'art. 114 del Codice;
- b) la conformità delle attività di gestione agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai livelli qualitativi di erogazione dei servizi, come individuati e descritti nel Decreto Ministeriale n. 113 del 21/02/2018 "*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attuazione del Sistema Museale Nazionale*" e nelle *Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici* adottate con D.M. 18/04/2012, salvo eventuali successivi adeguamenti;

2. L'osservanza di quanto previsto ai punti precedenti è sottoposta a verifica scritta annuale da attuare in contraddittorio fra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno la Direzione regionale musei della Toscana e il Comune, ovvero il soggetto gestore Parchi Val di Cornia SpA. Tale documentazione è trasmessa a tutti i sottoscrittori del presente accordo.

Art. 6 - Obblighi conservativi

Il Comune si obbliga a:

- a) assicurare l'integrità e la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità con particolare riguardo alla custodia e alla sorveglianza dei beni, nonché a mantenere le condizioni di decoro ambientale, senza nessun onere economico a carico del MIC;



- b) garantire la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di prevenzione e di manutenzione ordinaria, senza nessun onere economico a carico del MIC, nonché a promuovere, anche sulla base di accordi di programma con il MIC e la Regione Toscana, attività di manutenzione straordinaria e di restauro tenendo conto anche di eventi di natura straordinaria.

Art. 7 - Caratteristiche dei servizi

1. Il Comune provvede alle attività di gestione, di valorizzazione e di fruizione anche attraverso l'istituzione di servizi aggiuntivi, di assistenza culturale e di accoglienza per il pubblico.
2. In particolare provvede in ordine a:
 - servizi di visite guidate;
 - servizi di prenotazione;
 - servizi di biglietteria ed accoglienza;
 - servizi museali;
 - servizi didattici, laboratori, attività sperimentali;
 - servizi culturali per lo studio, la formazione e la ricerca scientifica (centro di documentazione del sistema dei parchi);
 - servizi di bookshop e ristorazione;
 - servizi per la promozione del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - servizi editoriali per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
3. Tutti i servizi indicati sono sviluppati anche in modalità *on-line* ed è utilizzato un software gestionale per la registrazione degli ingressi nei front office dei parchi e musei.
4. I proventi della gestione dei servizi aggiuntivi sono destinati all'attuazione del programma di gestione e sviluppo di cui all'art. 1, c. 1, lett. b).

Art. 8 - Distribuzione degli oneri economici

Le Parti procederanno a determinare consensualmente la distribuzione degli oneri economici concernenti iniziative, progetti ed attività non rientranti nel contenuto delle obbligazioni assunte da ciascuna con il presente accordo.

Art. 9 - Prerogative del MIC

1. Il MIC, così denominato ex art. 6, comma 1, del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, opera in conformità alla legislazione vigente, attraverso gli organi e secondo le competenze di cui al D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014, successivamente abrogato dal D.P.C.M. n. 76 del 19/06/2019, e al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, e, in particolare:

- a) autorizza opere e lavori all’interno dell’area del Parco;
- b) formula e realizza autonomamente programmi e progetti, nonché stipula accordi e convenzioni e rilascia concessioni per studi, ricerche, scavi e restauri archeologici anche all’interno dell’area del Parco, dandone avviso con congruo anticipo e, ove necessario, concordandone le modalità di svolgimento in relazione alle attività di valorizzazione e fruizione, in conformità con quanto convenuto nel “Piano strategico di sviluppo culturale”. Gli interventi di ricerca non legati ad emergenza o che comportino variazioni evidenti e consistenti allo stato dei luoghi, andranno comunque concordati tra le parti ai sensi dell’art. 1/f di cui sopra.
- c) esercita attività di vigilanza e procede a visite ispettive e sopralluoghi, al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e di verificare la corretta applicazione dell’accordo;
- d) adotta le misure indispensabili per la salvaguardia dei beni trasferiti in disponibilità in caso di inerzia del Comune;
- e) assicura l’eventuale collaborazione del proprio personale (funzionari tecnici e/o addetti all’accoglienza e alla vigilanza) nell’ambito di attività ed iniziative di rilievo culturale organizzate congiuntamente, previa richiesta da parte del Comune o del soggetto gestore.
- f) assicura la disponibilità programmata delle proprie strutture per le iniziative di ricerca e valorizzazione di cui all’articolo 1.

Art. 10 - Revisione dell’accordo in corso di rapporto

1. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo ciascuna delle Parti può proporre in forma scritta tramite PEC l’avvio di una procedura di revisione.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta ad esaminare la proposta di revisione ed a motivare specificamente le proprie determinazioni al riguardo.

Art. 11 - Recesso e controversie

1. Ogni Parte può recedere dal presente accordo in caso di mancato rispetto degli impegni reciprocamente assunti. Ai fini dell'esercizio del potere di recesso:
 - ogni Parte, esplicitandone la motivazione, provvederà a darne comunicazione scritta tramite PEC alle altre Parti interessate;
 - il mancato rispetto degli impegni dovrà essere accertato dalle Parti in contraddittorio;
 - le Parti hanno facoltà di presentare documenti e memorie in merito a quanto contestato.
2. Il MIC, in presenza di grave inadempimento o di grave e persistente inerzia da parte del Comune, può chiedere la restituzione di quanto trasferito in disponibilità o comunque conferito. Tale inadempimento dovrà essere accertato, in contraddittorio, dalla Soprintendenza e/o dalla Direzione regionale Musei, e dovrà esserne data comunicazione scritta al Comune, che dovrà essere contestualmente diffidato ad adempiere o a provvedere entro tempi congrui alla natura di quanto richiesto, entro un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine l'accordo si riterrà decaduto *ipso facto*.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Qualora non fosse possibile addivenire ad una soluzione bonaria, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

Art. 12 - Comunicazione pubblica e trattamento dei dati

1. Le attività realizzate sulla base del presente accordo devono essere comunicate e diffuse facendo esplicito riferimento all'accordo stesso.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati, documenti, informazioni o altri materiali, in qualunque modo riconducibili allo stesso, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nonché successive modificazioni e integrazioni, e di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy.

Art. 13 - Firma digitale

Il presente Protocollo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, c. 2*bis*.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

FIRME

**MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE REGIONALE MUSEI
IL DIRETTORE
DOTT. STEFANO CASCIU**

**MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ABAP PISA E LIVORNO
IL SOPRINTENDENTE
ARCH. VALERIO TESI**

**REGIONE TOSCANA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EUGENIO GIANI**

**COMUNE DI PIOMBINO
IL SINDACO
FRANCESCO FERRARI**
